

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

24 aprile 2023 - Prima convocazione

26 aprile 2023 - Seconda convocazione

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS S.p.A.
ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA PREVISTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 24 aprile 2023, alle ore 15:00, in prima convocazione e per il giorno **26 aprile 2023, alle ore 15:00**, in seconda convocazione, per discutere e assumere, tra l'altro, le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno**PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifiche agli articoli 12, 19 e 20 dello statuto sociale in tema di modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del consiglio di amministrazione e in tema di poteri di gestione dell'organo amministrativo.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite rappresentante designato.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai.

Tutte le informazioni per intervenire in Assemblea sono state riportate sull'avviso di convocazione e sono disponibili sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

Con la presente relazione, il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. intende illustrare in sintesi, per quanto di propria pertinenza, anche al fine del conferimento da parte degli azionisti di idonee istruzioni di voto al rappresentante designato, le proposte di deliberazione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno.

1. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 12, 19 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE IN TEMA DI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI E DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IN TEMA DI POTERI DI GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Secondo prassi diffusa e alla luce della vigente normativa, il Consiglio di amministrazione **Vi propone** di aggiornare gli articoli statutari relativi alla modalità di svolgimento delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di amministrazione per contemplare la possibilità che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea e che le riunioni del consiglio di amministrazione possano tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nei rispettivi avvisi di convocazione, può essere stabilito che le rispettive riunioni si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni.

Nell'ottica di uno snellimento dell'attività riservata all'organo amministrativo, e comunque nel rispetto del ruolo dell'organo amministrativo medesimo, il Consiglio di amministrazione richiede la possibilità di delegare agli amministratori operativi gli investimenti e disinvestimenti di entità meno significativa; **Vi propone** pertanto di riservare alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione le decisioni in merito agli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni sociali per importi superiori all'1% (uno per cento) del valore delle immobilizzazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio annuale o intermedio approvato, fermo restando la competenza del Consiglio di amministrazione per le operazioni con Parti correlate.

Si riportano di seguito, in raffronto sinottico tra loro, il testo degli artt. 12, 19 e 20 dello statuto sociale nella versione vigente e in quella recante evidenza delle modifiche proposte.

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 12) Intervento e voto	Articolo 12) Intervento e voto
Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci. La legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.	Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci. La legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. <u>Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</u> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a

	eura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
Articolo 19) Deliberazioni del consiglio	Articolo 19) Deliberazioni del consiglio
Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. In mancanza di formale convocazione saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora partecipino la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi in carica fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. In mancanza di formale convocazione saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora partecipino la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi in carica fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. <u>Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</u> Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 20) Poteri di gestione	Articolo 20) Poteri di gestione
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina, fermo restando che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le decisioni in merito agli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni sociali, di qualunque entità, e a qualsiasi operazione con parti correlate. Pertanto, i relativi poteri non potranno essere delegati a singoli consiglieri o al comitato esecutivo, fermo restando che potranno essere oggetto di delega i poteri di negoziare tali operazioni, con l'obbligo di condizionare la definizione delle stesse all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e di attenersi alle eventuali procedure deliberate dalla società relativamente a tale operazioni.	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina, fermo restando che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le decisioni in merito agli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni sociali, di qualunque entità, <u>importo superiore all'1% (uno per cento) del valore delle immobilizzazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio annuale o intermedio approvato,</u> e a qualsiasi operazione con parti correlate. Pertanto, i relativi poteri non potranno essere delegati a singoli consiglieri o al comitato esecutivo, fermo restando che potranno essere oggetto di delega i poteri di negoziare tali operazioni, con l'obbligo di condizionare la definizione delle stesse all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e di attenersi alle eventuali procedure deliberate dalla società relativamente a tale operazioni.

Copia della presente relazione, nel testo riportato, viene pubblicata sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

Milano, 21 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Esecutivo
Marco Gabriele Gay